



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2026. APPROVAZIONE TERMINI PAGAMENTO RATE.**

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **VENTIDUE**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **19:00** nella solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **ORDINARIA**, **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONGIOVANNI Paolo	SINDACO	X	
BRUNO Alberto	CONSIGLIERE		X
BOTTERO Sabrina	CONSIGLIERE	X	
PIOPPI Daniela	CONSIGLIERE		X
LANZA Davide	CONSIGLIERE	X	
RASCHIO Gianmario	CONSIGLIERE	X	
DHO Gianluca	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Paola	CONSIGLIERE	X	
FULCHERI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale**, **ARMONE CARUSO BRUNO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Paolo** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- la Deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha provveduto all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 ha provveduto all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- la Determinazione ARERA 13/04/2026, n. 1/DTAC/2026, con la quale ARERA ha provveduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle Deliberazioni 397/2025/R/RIF e 480/2025/R/RIF;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 10 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI per il periodo 2026-2029 approvato, validato e trasmesso al Comune dall'Ente Territorialmente Competente A.C.E.M. con comunicazione prot. n. 7232 in data 23.06.2026;

Visto l'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha disposto il differimento al 31 luglio di ciascun anno dei termini di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, per l'approvazione del P.E.F. TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

Dato atto che il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, così come modificato ed integrato in conformità alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, risulta approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 26.04.2023;

Dato atto che:

- ARERA, con la Deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- ARERA, con la Deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, ha provveduto all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

- il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, in virtù del Regolamento TARI approvato con la citata Deliberazione Consiliare n. 9 del 26.04.2023 ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale Regolamento, ai sensi dell'art.1, comma 652, della Legge 147/2013 è possibile prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, fino ad un massimo del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;
- in mancanza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti con criteri razionali e presuntivi, non esclusivamente basati sui quantitativi presunti di produzione dei rifiuti e/o sul numero delle utenze, tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione dei costi tra le categorie domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa;
- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in possesso del Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse, con la possibilità di integrazioni e/o modifiche in un'ottica previsionale ove necessario ed opportuno;

Dato atto che:

- è stata predisposta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario TARI 2026-2028, come approvato la sopra richiamata Deliberazione consiliare n. 10 in data 22/07/2026 e delle banche dati gestionali dei contribuenti desunte allo stato attuale ed integrate, ove necessario, con elementi previsionali, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026, per come determinati dal P.E.F. approvato e trasmesso da A.C.E.M. secondo la nuova metodologia ARERA, in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal relativo Regolamento approvato;
- come per le tariffe TARI degli esercizi precedenti, nella suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si sono adottati criteri tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione delle quote, in coerenza con quelli adottati negli anni precedenti;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti massimi (stessi criteri anno precedente);
- sull'importo della Tassa sui Rifiuti, TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia;
- con decorrenza dal 01/01/2024 vengono applicate le componenti perequative unitarie per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, stabilite per l'anno 2024 in misura fissa pari, rispettivamente, a 0,10 euro/utenza e a 1,5 euro/utenza, dall'art. 3 dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023;

- con decorrenza 01/01/2025 viene inoltre applicata l'ulteriore componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, stabilita inizialmente in misura fissa pari a 6,00 euro/utenza dall'articolo 2, comma 2.3 bis, dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023, introdotto dall'articolo 2 della Delibera ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, misura implicitamente confermata per l'anno 2026, in assenza di aggiornamento annuale da parte dell'Autorità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 e discendenti dal P.E.F. TARI MTR-3 ARERA – periodo 2026-2029, validato dall'Ente Territorialmente Competente A.C.E.M. con Delibera n. 20 del 18/06/2026, nell'articolazione, criteri, riparti, coefficienti e misure indicate nei prospetti redatti in conformità al metodo normalizzato D.P.R. 158/1999 ed allegati sub A) alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 3 dell'articolo 29 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, che stabilisce che il Comune, in caso di proroghe normative o di particolari esigenze gestionali ed organizzative, può, in sede di Deliberazione delle tariffe prevedere scadenze diverse rispetto a quelle stabilite dal comma 3 dello stesso articolo;

Visto che il comma 4 del succitato art. 29 prevede che l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni antecedenti la scadenza della prima rata;

Rilevata, per l'anno corrente 2026, la necessità di differire le scadenze di pagamento della TARI in acconto per le seguenti motivazioni:

- P.E.F., validato da A.C.E.M., ricevuto a protocollo comunale in data 23.06.2026;
- Riconoscimento del Bonus Sociale TARI entro il 30.06.2026;

Richiamata la Determina n. 199 del 04.06.2026, avente ad oggetto "*Presa d'atto dell'elenco dei beneficiari del bonus sociale TARI anno 2025 e disciplina delle modalità applicative*", con la quale si è disposto l'invio, entro il 30.06.2026, di un'idonea comunicazione sull'erogazione del bonus sociale spettante e sul contestuale utilizzo dello stesso in compensazione dell'acconto TARI dovuto per l'anno 2026, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2025;

Ritenuto, pertanto, di prevedere per l'anno 2026 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

- 1^ rata: entro il 30/09/2026;
- 2^ rata: entro il 02/12/2026;
- Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/09/2026;

Acquisito il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di Deliberazione, in ordine alla Regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 7, assenti n. 2 (BRUNO Alberto – PIOPI Daniela), votanti n. 7, favorevoli n. 7, astenuti zero, contrari zero;

D E L I B E R A

1. di approvare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, nonché la misura dei vari coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99, fissati con i criteri in premessa indicati e di determinare di conseguenza, per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI – per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure risultanti dai prospetti di determinazione tariffaria, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sub lettera A;
2. di dare atto che:
 - le tariffe di cui sopra discendono dal Piano Economico Finanziario TARI MTR-3 ARERA – periodo 2026-2029, validato dall'Ente Territorialmente Competente A.C.E.M. con Delibera n. 20 del 18/06/2026, di cui si è preso atto con propria precedente Deliberazione n. 10 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, nonché dal piano di articolazione tariffaria elaborato con procedure ed impostazioni informatiche fornite dalla Software House Siscom S.p.A. nell'ambito del programma gestionale del tributo, sulla base della banca dati attuale integrata con elementi previsionali, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, i cui elementi, dati, coefficienti e criteri si intendono contestualmente ed integralmente approvati con la presente Deliberazione e che contiene anche le tariffe finali approvate di cui al punto 2;
 - il riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato con criteri ragionevoli e razionali e, in conformità all'art. 13 del Regolamento Comunale TARI approvato con sopra richiamata Deliberazione Consiliare n. 9 del 26.04.2023, applicando correttivi finalizzati ad un'equa, ragionevole e sostenibile ripartizione dei costi tra le categorie, in coerenza con quelli adottati negli anni precedenti;
 - si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinate in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, al fine di ripartire i costi tra le utenze secondo criteri di equità e di razionale ponderazione;
 - sull'importo della Tassa sui Rifiuti, TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia;
 - con decorrenza dal 01/01/2024 vengono applicate le componenti perequative unitarie per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, stabilite per l'anno 2024 in misura fissa pari, rispettivamente, a 0,10 euro/utenza e a 1,5 euro/utenza, dall'art. 3 dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023;
 - con decorrenza 01/01/2025 viene inoltre applicata l'ulteriore componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, stabilita inizialmente in misura fissa pari a 6,00 euro/utenza dall'articolo 2, comma 2.3 bis, dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023, introdotto dall'articolo 2 della Delibera ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, misura implicitamente confermata per l'anno 2026, in assenza di aggiornamento annuale da parte dell'Autorità;
3. di stabilire, per l'anno 2026, le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:
 - 1^ rata: entro il 30/09/2026;
 - 2^ rata: entro il 02/12/2026;
 - Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/09/2026;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. 54/2019, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la Delibera si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c. 3, del D. Lgs 360/1998;

e con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: ARMONE CARUSO BRUNO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALEARMONE

CARUSO BRUNO